

30 novembre 00-1 0:00

## Il Canone Rai non e' un'abbonamento, ma una tassa

**A seguito della nostra segnalazione all'Antitrust per pubblicita' ingannevole dello spot "Un abbonato RAI non vede l'ora di tornare a casa" del 23 dicembre 2000, la risposta dell'Autorita'del 21 febbraio 2001, e di seguito le ulteriori riflessioni che abbiamo inoltrato all'Autorita'.**

*Segnalazione all'Antitrust - Ufficio Pubblicita' Ingannevole*

*Il Canone Rai non e' un'abbonamento, ma una tassa*

Firenze, 23 Dicembre 2000.

E' gia' cominciato il pressante martellamento pubblicitario della Rai per il rinnovo del canone/tassa.

La pubblicita' e' incentrata su un filmato che si chiama "Appuntamento", in onda sui canali della concessionaria, con lo slogan "un abbonato Rai non vede l'ora di tornare a casa", dove si invitano i presunti abbonati a rinnovare la loro adesione perche' sta per scadere. Nello stesso filmato non si fa menzione che, chi vede questa pubblicita', per il fatto stessa di poterla vedere grazie al possesso di un apparecchio televisivo, e' obbligato a questo pagamento; non si fa menzione, cioe', che si tratta di una tassa, e non di un abbonamento nell'accezione che questa parola ha: "contratto per cui, mediante il pagamento di un unico importo, si ha il diritto di ricevere un servizio continuativo o periodico" (vocabolario della lingua italiana "Il Nuovo Zingarelli", undicesima edizione).

La stessa Rai sul suo sito Internet all'indirizzo cosi' scrive: "Il canone di abbonamento è un'imposta dovuta per la detenzione dell'apparecchio televisivo. Le norme fondamentali sugli abbonamenti alle radiodiffusioni sono contenute nel R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n.880. Il canone di abbonamento è un tributo dovuto per la semplice detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. ... Dalla circostanza che l'obbligo a corrispondere il canone di abbonamento discende dalla semplice detenzione dell'apparecchio ed è indipendente dal suo utilizzo la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno dedotto che il canone ha natura di imposta."

L'uso della parola imposta e' improprio ed errato. Sempre l'undicesima edizione de Il Nuovo Zingarelli, dice che l'imposta e' "parte di ricchezza che ciascuno deve allo Stato o ad altro ente pubblico in ragione della propria capacita' contributiva e il cui gettito contrariamente a quello della tassa e' destinato a soddisfare esigenze proprie della collettivita' nel suo insieme". Un'improprieta' che si evince dal fatto che chi possiede un apparecchio televisivo, non paga in "ragione della propria capacita' contributiva", ma paga una "prestazione pecuniaria dovuta allo Stato o ad altro ente pubblico per la esplicazione di un'attivita' dell'ente che concerne in modo particolare l'obbligato", che e' la spiegazione che il solito Nuovo Zingarelli da' della parola "tassa".

Chiarito l'uso improprio che il concessionario monopolista fa della parola imposta, confondendola con la parola tassa, e' evidente che pagare una tassa e' cosa diversa da pagare quel contratto che si accende con l'abbonamento, perche' quest'ultimo attiene l'ambito della libera scelta del contraente e non l'obbligo.

Per queste ragioni ci rivolgiamo all'Ufficio Pubblicita' Ingannevole dell'Antitrust, per chiedere un intervento censorio nei confronti di questa pubblicita' che, se dice il falso, ingannerebbe i fruitori del servizio pubblico radiotelevisivo in un atto molto importante della vita di una comunita', quello del rapporto fiscale tra Stato e contribuenti.

L'intervento che chiediamo e' anche urgente, perche', essendo la scadenza della tassa il prossimo 31 gennaio 2001 (almeno nella formula piu' diffusa di pagamento, quello annuale), ogni ritardo, vista anche la massiccia e diffusa campagna pubblicitaria in atto (che dopo questa data non avrebbe piu' tanto ragion d'essere) continuerebbe ad indurre in inganno coloro che si apprestano al pagamento del dovuto.

\*\*\*\*\*

**AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

00187 Roma, 21 febbraio 2001  
Via Liguria, 26 - tel. 064811621

Direzione "D" Comunicazioni  
Prot. n. 13652  
Rif. DP/3866

Associazione per i diritti  
degli utenti e consumatori (ADUC)  
via Cavour, 68  
50129 Firenze

OGGETTO: Richiesta d'intervento riguardante la presunta ingannevolezza di una serie di spot televisivi, in onda sulle reti RAI, caratterizzati dallo slogan "un abbonato RAI non vede l'ora di tornare a casa", riguardanti il pagamento del canone televisivo.

Spettabile associazione,  
con riferimento alla richiesta di intervento in oggetto, pervenuta in data 27 dicembre 2000, si comunica che l'Autorita' ha esaminato la fattispecie segnalata e ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per dar luogo ad un procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 67/2000.

L'Autorita' ha ritenuto, infatti, che, in quanto fatto notorio, la generalita' delle persone sia a conoscenza del carattere obbligatorio del pagamento del canone al servizio radiotelevisivo e che, pertanto, il fatto che tale obbligatorietà possa non essere espressamente sottolineata nel corso degli spot, non appare costituire profilo di ingannevolezza dei messaggi tale da pregiudicare il comportamento economico dei consumatori.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita' ha disposto, nella sua adunanza del 15 febbraio 2001, l'archiviazione della richiesta di intervento in oggetto, ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, per manifesta infondatezza.

L'Autorita' ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

\*\*\*\*\*

all'attenzione Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione D Comunicazioni - Pubblicita' Ingannevole  
fax 0648162256

OGGETTO: DP/3866 - ulteriori riflessioni

Firenze, 24 febbraio 2001

In relazione alla vostra comunicazione protocollo 13652, rif. DP/3866, in cui ci comunicate che non sussistono i presupposti per dar luogo ad un procedimento, vi inviamo delle ulteriori riflessioni a seguito della vostra decisione.

Distinti saluti,  
Vincenzo Donvito  
(presidente ADUC)

RAI E PUBBLICITA' INGANNEVOLE DEL CANONE/TASSA  
PER L'ANTITRUST NON E' INGANNEVOLE PERCHE' TUTTI SANNO CHE, PUR SE SI CHIAMA  
ABBONAMENTO, E' UNA TASSA .. SUL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO.  
MA NON ERA UNA TASSA SUL POSSESSO DI UN APPARECCHIO TELEVISIVO?  
VIVIAMO IN DUE MONDI DIVERSI, CON LEGGI DIVERSE?

Firenze, 24 Febbraio 2001. Lo scorso dicembre avevamo segnalato all'Ufficio Pubblicita' Ingannevole dell'Antitrust, la presunta ingannevolezza della pubblicita' della Rai per il pagamento della tassa sul possesso di un apparecchio televisivo: gli spot invitavano a rinnovare l'abbonamento, senza citare il fatto che si trattava di una tassa, quindi obbligatoria (nello specifico, si trattava di quella in cui si diceva "un abbonato Rai non vede l'ora di tornare a casa"). Oggi il segretario generale della Direzione "D" Comunicazioni, della stessa Autorita', ci ha risposto che non sussistono i presupposti per considerarla pubblicita' ingannevole, con queste parole: "L'Autorita' ha ritenuto, infatti, che, in quanto fatto notorio, la generalita' delle persone sia a conoscenza del carattere obbligatorio del pagamento

del canone al servizio radiotelevisivo e che, pertanto, il fatto che tale obbligatorietà possa non essere espressamente sottolineata nel corso degli spot, non appare costituire profilo di ingannevolezza dei messaggi tale da pregiudicare il comportamento economico dei consumatori".

Così commenta il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito.

È evidente che noi dell'Aduc e l'Antitrust, viviamo in due mondi diversi, con altrettante leggi diverse, perché non stiamo parlando di un canone obbligatorio per il servizio radiotelevisivo, ma di una tassa sul possesso di un apparecchio televisivo. Perché, se fosse come dice l'Antitrust, se non si usufruisse di questo servizio, perché pagare il canone, che invece si paga anche se si possiede un televisore con cui si guardano solo videocassette? Il fatto è talmente notorio che anche l'Antitrust sbaglia nel chiamarlo in modo difforme da ciò che è!

Inoltre, sostenere che, essendo fatto notorio non importa che sia ricordato, e che, di conseguenza sia lecito l'uso di parole come "abbonamento" per l'identificazione, pur sapendo che l'abbonamento attiene alla sfera delle scelte e non degli obblighi, se la sentirebbe -l'Antitrust- di sostenere altrettanto se, per esempio, i prezzi di alcuni prodotti fossero pubblicizzati al netto di Iva e senza indicazione della percentuale di aggiunta, perché è noto che l'Iva va addizionata a qualunque prodotto?

Il fatto di vivere in due mondi diversi è evidenziato anche dal fatto che al nostro servizio di consulenza online sul sito in Internet, riceviamo decine di lettere al giorno che chiedono lumi in materia, dove una vera e propria "chicca", è rappresentata da questa di due giorni fa, per l'ignoranza in materia mostrata da chi è preposto all'applicazione della legge e per il fatto -forse ancora più incredibile- di scrivere all'Aduc per saperlo, piuttosto che chiedere ad un superiore:

Vi disturbo per porvi un quesito in merito all'oggetto indicato. In data 12 febbraio la Rai mi scrive quanto di seguito: "a seguito della visita domiciliare effettuata da un nostro incaricato, desideriamo ricordarle le vigenti norme di legge che stabiliscono l'obbligo, per chiunque detenga uno o più apparecchi atti a ricevere le trasmissioni televisive, del pagamento del relativo canone di abbonamento TV". In effetti ho ricevuto una visita di un distinto signore che mi ha chiesto se io possedessi un televisore, la mia risposta è stata "Sì", e lui mi dice "le devo consegnare il bollettino per il pagamento del canone, grazie, buongiorno." Ho provato a spiegare all'incaricato della Rai le mie ragioni, senza che lui mi desse una risposta.

Mi chiedo se voi potete aiutarmi. Vi espongo i fatti: io sono un agente della Guardia di Finanza, presto servizio a \*\*\*\* e ovviamente ho un domicilio temporaneo a \*\*\*, dove è stata effettuata la visita domiciliare, ma ho residenza a \*\*\* presso la casa dei miei genitori, dove il canone è regolarmente pagato da mio padre. La mia domanda è: "Devo pagare ugualmente il canone anch'io? "; dalle notizie che ho reperito, in teoria, visto che lo paga già mio padre per un televisore, per tutti i successivi televisori, anche se tenuti presso domicilia diversi non bisognerebbe pagarlo. È vero? Grazie per l'attenzione prestatami. Rimanendo in attesa di un vostro riscontro, vi porgo i miei più cordiali saluti.